

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1310

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENSORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1995

—————

Utilizzazione in attività di insegnamento presso le università
dei professori incaricati stabilizzati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono troppo palesi alcune discriminazioni scaturenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al riconoscimento delle funzioni svolte e dei meriti acquisiti da illustri docenti universitari, che da anni svolgono con proficuità e prestigio attività didattiche e scientifiche nei nostri atenei.

In particolare, risultano iniquamente penalizzati quei professori incaricati stabilizzati che non hanno partecipato al giudizio idoneativo per ragioni morali, e non certo per carenza di titoli di capacità.

Si tratta, in effetti, di un numero molto limitato di studiosi, ormai alle soglie del pensionamento, provenienti peraltro da altri settori della dirigenza statale, in cui hanno sempre dato prova di preparazione ed efficienza; che, nella qualità già acquisita di dirigenti dello Stato, non avrebbero nemmeno la necessità di essere inquadrati in ulteriori ruoli, esonerando lo Stato, anche con la loro permanenza in qualità di docenti, da qualsivoglia aggravio di spesa.

Essi infatti, essendo al termine della carriera universitaria, oltre che del settore operativo di provenienza, verrebbero a ricoprire l'attuale incarico d'insegnamento solo per pochi anni ancora.

Siffatta proposta è oltretutto suffragata da motivazioni giuridiche inoppugnabili, nonché da riferimenti analogici di chiara evidenza, quando si pensi a coloro che già usufruivano di un incarico d'insegnamento, ed hanno inoltre ottenuto la stabilizzazione nel posto per effetto di provvedimenti urgenti.

Va detto, qui in proposito, che non si ha l'intenzione di impugnare quell'accezione «stabilizzando» che il legislatore, in quella sede giuridica, volle utilizzare con grande limitazione con una valutazione a tempo, riferita cioè all'espletamento delle tornate idoneative. Tanto più che, nel settore della

pubblica istruzione, i docenti della scuola secondaria in possesso di incarico a tempo indeterminato, già beneficiarono della «non licenziabilità», e, di conseguenza, dell'immissione in ruolo, nella stessa epoca di approvazione dei provvedimenti urgenti per l'università.

Parimenti, coloro che non parteciparono a prove di esame di abilitazione - essendo privi - per essere immessi nei ruoli, non vennero licenziati ma comunque utilizzati. Così, come gli insegnanti elementari comandati presso le direzioni didattiche in qualità di segretari, all'atto della formazione degli organici autonomi per tale settore, pur non venendo inquadrati *ipso iure* nel ruolo del personale non docente, ottennero prima la proroga del comando, e poi la facoltà di rimanere a domanda; ciò, dal punto di vista giuridico, sempre nell'ambito dell'inquadramento nel ruolo degli insegnanti, pur espletando funzioni di carattere diverso.

La suddetta procedura va inquadrata nel rispetto di quel principio generale del diritto italiano che dà facoltà ai cittadini di poter scegliere e usufruire del trattamento più favorevole.

Il doppio *status* non sarebbe dunque nuovo nella legislazione italiana, per cui non sarebbe illecito consentire agli interessati di poter mantenere l'incarico presso gli atenei, pur essendo portatori di altre funzioni in altri ruoli dello Stato. E anche volendo considerare il problema da una prospettiva di ordine morale, non pare giusto che si debbano privare le università italiane di professori spesso illustri, e comunque sempre dediti, nel corso di anni profusi con grande impegno e con risultati sempre degni di lode, a un onesto espletamento del loro mandato.

E qui si dovrebbe ricordare, anche se il riferimento sembra superfluo, che la legge

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13 giugno 1969, n. 282, per fare solo un esempio sancendo l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato, vietava il licenziamento degli operatori in possesso di tale *status*. Per cui i docenti universitari incaricati stabilizzati (come quelli della scuola secondaria), incaricati non licenziabili, occupando posti liberi, dovevano di fatto essere considerati titolari dei medesimi, per ambedue i settori scolastici, proprio allo scopo di sopperire alla crescente domanda di utenza da parte delle categorie di discenti, anche in conseguenza all'impossi-

bilità di espletare subito idonei concorsi compensativi.

Ora, se lo Stato ha tollerato per anni, per motivi di funzionalità e di correttezza gestionale, la presenza di personale incaricato, non si comprende la contrapposta deliberazione di estromettere dall'amministrazione statale quell'esiguo numero di operatori universitari, imputabili solo di non aver partecipato, per le ragioni già dette, a un concorso che, di fatto, ha mutato solo lo *status* dei docenti, e non certo la funzione per molti anni esercitata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I professori incaricati stabilizzati che non hanno partecipato ad alcuno dei giudizi di idoneità a professore associato rimangono in servizio con la qualifica di incaricati stabilizzati, e sono utilizzati presso le università di appartenenza in attività di insegnamento e di ricerca, per discipline o gruppi di discipline affini, corrispondenti all'incarico coperto alla data di entrata in vigore della presente legge.